



COMUNEDI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO
SPORTELLO
DEL CITTADINO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28 luglio 2022

Pubblicato dal 09 agosto 2022 al 24 agosto 2022

In vigore dal 25 agosto 2022

INDICE

- ART. 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- ART. 2 – Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati
- ART. 3 – Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia
- ART. 4 – Accesso al servizio
- ART. 5 – Elenco dei professionisti iscritti allo sportello
- ART. 6 – Violazione del Regolamento
- ART. 7 – Oneri
- ART. 8 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. I Consigli dell'Ordine prevedono la possibilità di istituire e disciplinare lo Sportello per il Cittadino, di seguito denominato "sportello".
2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. E' vietata l'informazione sui giudizi pendenti.

Art. 2

Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle finalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
 - d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 3

Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'orientamento;
 - b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
 - c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle procedure di risoluzione alternativa, delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. N) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e dei costi dell'esperimento di tali procedure.

Art. 4

Accesso al servizio

1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazioni e orientamenti rispetto a quanto indicato agli articoli 2 e 3 che precedono:
 1. L'accesso allo sportello è gratuito;
 2. Il servizio prestato dallo sportello, viene reso nei locali del Comune di Codogno (LO) nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonea modalità;
 3. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successivo Regolamento UE n. 679/2016;
 4. Al fine di evitare un accaparramento di clientela, contrario ai principi deontologici da parte dell'avvocato che presta il servizio di sportello, il Comune conserverà i dati delle persone che usufruiranno del servizio e l'oggetto della richiesta sottoposta al professionista, per un periodo di 18 mesi, affinché il Consiglio dell'Ordine possa successivamente verificare, a propria discrezione, l'eventuale svolgimento di attività legale a favore degli utenti da parte dell'avvocato che ha prestato il servizio di sportello.

Art. 5

Elenco dei professionisti iscritti allo sportello

1. Non essendo ancora in funzione l'elenco degli iscritti allo Sportello del Cittadino presso l'Ordine degli Avvocati di Lodi, il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.
2. I nominativi degli avvocati che intenderanno prestare servizio allo sportello, in attesa della formazione dell'elenco degli iscritti allo Sportello del Cittadino presso l'ordine degli Avvocati di Lodi, indipendentemente dall'Ordine di appartenenza, verranno trasmessi al Consiglio dell'Ordine di Lodi, territorialmente competente per il Comune di Codogno (LO) a mezzo e-mail all'indirizzo ordine@lodi.pecavvocati.it; oltre all'indicazione del nominativo, la comunicazione deve contenere i settori di attività prevalente del professionista che intende offrire il servizio.
3. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
 - a) di indicare il nominativo di avvocati che possono assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

4. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

Art. 6

Violazione del Regolamento

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e del proprio.
 1. Comporta l'esclusione dall'elenco:
 - a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
 - b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
 - c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 5 comma 1;
 - d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5.

Art. 7

Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico del singolo iscritto che presta il servizio.
2. L'Ordine degli Avvocati di Lodi non avrà, pertanto, alcun onere da sostenere per qualsiasi necessità ed esigenza connessa al servizio disciplinato nel presente atto.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato in conformità dalle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 267/00 e dallo Statuto. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.